



COMUNE DI ISTRANA

UFFICIO SEGRETERIA

ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (PERIODO 19 AGOSTO 2014 - 18 APRILE 2016)

Il giorno 7 giugno 2017 alle ore 16.00 nella sede comunale, tra le parti:

per la parte pubblica, nominati con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 24.08.2016:

Colletto Antonella (Segretario Comunale)

Gasparini Alfonso (Responsabile Area Economico-Finanziaria)

Gasparetto Alessandra (Responsabile Area Amministrativa)

per la parte sindacale i signori:

Pinton Umberto (Rappresentante territoriale U.I.L. - F.P.L.)

Casarin Marta (Rappresentante territoriale F.P. - C.G.I.L.)

per la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Zulian Sonia (componente R.S.U.)

viene sottoscritto il presente accordo:

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, già previsto dall'art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per il periodo dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti della presente disciplina, per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere e impianti per l'esecuzione delle quali sia stato redatto il relativo progetto.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il progettista, il quale assume la responsabilità della progettazione, con la sottoscrizione dei relativi elaborati;
 - c) il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81;
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
 - f) il collaudatore o direttore lavori per l'emissione del certificato di regolare esecuzione lavori;

g) i collaboratori tecnici e amministrativi dei soggetti di cui sopra.

Art. 4 - Quantificazione del fondo

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione, già accantonato nei quadri economici delle opere e lavori, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara indicato nel quadro economico di un'opera o di un lavoro pubblico (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), aumentato della parte delle somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o da eseguire in economia, per le quali siano state eseguite prestazioni progettuali.
2. In conformità a quanto disposto dal già vigente 93, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 163/2006, la percentuale massima di cui al comma 1 è graduata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	Lavori ed opere realizzate ex novo (meno complesse)	Lavori ed opere con intervento su esistente (più complesse)
Importo lavori fino a 500.000 €	1,90%	2,00%
Importo lavori da 500.001 a 1.500.000 €	1,85%	1,95%
Importo lavori da 1.500.001 a 5.000.000 €	1,80%	1,90%
Importo lavori oltre 5.000.000 €	1,75%	1,85%

3. Le percentuali indicate nella tabella si intendono comprensive della quota del 20% destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per i centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. Il fondo di cui al comma 1 non è soggetto a variazione qualora in sede di appalto si siano verificati ribassi o in sede di esecuzione si siano verificati aumenti o diminuzioni di lavori che non abbiano comportato la redazione di perizie suppletive e/o di variante.
5. Nel caso di varianti ai sensi del già vigente art. 132, comma 1, lettere a), b), c) d), e-bis, del decreto legislativo n.163/2006, il fondo sarà calcolato nella stessa misura della tabella di cui al comma 2 per la parte eccedente l'importo dei lavori, con riduzione del 50% nel caso si rendesse necessario il rifinanziamento dell'importo complessivo del quadro economico di spesa.
6. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori od omissioni di progettazione, di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo art. 132, non comportano aumento della quota di fondo per la parte relativa alla progettazione.
7. Il fondo per la progettazione e l'innovazione fa carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione della singola opera o lavoro.

Art. 5 - Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato come segue:
 - a) l'80% è ripartito tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 6 - Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono così ripartite:
 - a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 50% dell'incentivo;

b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 50% dell'incentivo.

2. L'incentivo per la fase progettuale (50% delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti) è così ripartito:

Soggetto		%
1/a	Responsabile del procedimento per la fase di redazione del progetto	3 %
2	Responsabile del procedimento e/o Istruttore/i tecnici per la verifica del progetto	3 %
3	Responsabile del procedimento per la validazione del progetto	4 %
4	Progettista	26 %
5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	9 %
6/a	Collaboratori tecnici e amministrativi dei soggetti di cui sopra per la fase di progettazione	5%
Totale		50%

3. Nel caso di redazione solo di alcuni livelli progettuali, la quota dell'incentivo relativa alla fase progettuale, è determinata come segue:

- a) progetto preliminare 15%;
- b) progetto definitivo 40%
- c) progetto esecutivo 45%
- d) progetto definitivo ed esecutivo congiunti e fusi in un'unica fase 85%.

4. L'incentivo per la fase esecutiva (50% delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti) è così ripartito:

Soggetto		%
1/b	Responsabile del procedimento	6 %
6	Direttore dei lavori	24 %
7	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10 %
8	Collaudatore o direttore lavori per emissione C.R.E.	5 %
5/b	Collaboratori tecnici e amministrativi dei soggetti di cui sopra per la fase di esecuzione	5 %
Totale		50%

5. Le singole quote previste ai commi 2 e 4 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.
6. L'incentivo al Responsabile unico del procedimento per la fase di redazione del progetto compete solo se almeno un livello della progettazione sia stato redatto da personale dell'ente.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente medesimo.
8. La suddivisione percentuale della quota di fondo tra i collaboratori tecnici e/o amministrativi è disposta dal responsabile dell'Area "Lavori pubblici - Manutenzione." Nel caso non siano coinvolti collaboratori, le quote del fondo relative ai collaboratori sono attribuite al responsabile unico del procedimento, al progettista, al direttore dei lavori proporzionalmente alle rispettive percentuali.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Art. 7 - Erogazione delle somme

1. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile dell'Area "Lavori pubblici - Manutenzione", dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Relativamente alle attività svolte dal Responsabile dell'Area, l'accertamento è effettuato dal Segretario comunale.
2. L'accertamento è positivo nel caso tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 50% dei tempi assegnati o con errori che, comunque, non abbiano comportato aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

2. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli di cui al comma 3 o con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che abbiano comportato la necessità di varianti in corso d'opera ai sensi del già vigente art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.163/2006.
3. Fatta salva la valutazione della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% e il 50%, in relazione alla durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
4. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nel cui svolgimento lo stesso si è verificato e le somme stesse costituiscono economie.

Art. 8 - Termini e modalità per la liquidazione del fondo

1. La liquidazione degli incentivi è effettuata mediante apposito atto adottato dal Responsabile dell'Area "Lavori pubblici – Manutenzione", nel quale sono indicati i soggetti partecipanti e per ciascuno di essi l'effettivo grado di partecipazione, l'avvenuto svolgimento delle prestazioni assegnate, la somma effettivamente spettante e l'esistenza delle condizioni previste dal presente regolamento ai fini della liquidazione stessa. Qualora il Responsabile dell'Area sia interessato alla liquidazione, l'atto di liquidazione della quota parte del fondo spettante allo stesso è adottato, previa esibizione della documentazione e degli elementi necessari a quantificare tale importo, dal Responsabile del Servizio Personale-gestione economica.
2. Le somme per le prestazioni alle quali si applica la presente disciplina, saranno liquidate nei seguenti termini:
 - a) relativamente alle opere e lavori già collaudati: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
 - b) relativamente alle opere e lavori non ancora collaudati: entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 - Norma finale

1. La presente disciplina si applica alle attività svolte dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016.
2. Alle attività svolte fino al 18 agosto 2014, si applica la disciplina previgente.

